UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Le misure di sicurezza

Dott. Mario Arbotti

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LE MISURE DI SICUREZZA

- misure sanzionatorie destinate a neutralizzare la **pericolosità sociale** di determinate tipologie di rei
- mentre la pena incentra su di sé funzioni **retributive** e di **prevenzione generale**, la misura di sicurezza assolve una funzione **specialpreventiva** → rieducazione, cura, controllo, neutralizzazione del soggetto pericoloso (sistema del c.d. **doppio binario**)
- **destinatari** → soggetti imputabili socialmente pericolosi (applicazione congiunta alla pena); soggetti semi-imputabili socialmente pericolosi e soggetti non imputabili socialmente pericolosi

PROFILI GARANTISTICI DELLA DISCIPLINA

- **Principio di legalità** → art. 25, comma 3, Cost. → «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge»
- **Art. 200 c.p.** (***tempus regit actum***) → «1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge **in vigore** al tempo della loro **applicazione**. 2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»
- **Interpretazione costituzionalmente orientata** → l'art. 200 si riferisce alla sola eventualità che una legge successiva disciplina in maniera diversa mere **modalità esecutive** di una misura di sicurezza già legislativamente prevista al momento della commissione del fatto

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

Art. 202 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato
2. La legge determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato

Art. 203 – Pericolosità sociale

1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133

PRESUPPOSTO OGGETTIVO: COMMISSIONE DI UN FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO

Art. 202 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza

- La consapevolezza dell'incidenza sulla libertà personale del singolo ha indotto il legislatore a preoccuparsi degli eventuali arbitri connessi all'accertamento giudiziale del manipolabile requisito della pericolosità sociale

- Il pregresso reato dovrebbe assolvere la funzione di **indice obiettivamente visibile** e **sintomo sufficientemente rivelatore** della pericolosità del soggetto

- **«Quasi-reato»** → art. 49 c.p. (**reato impossibile**) e art. 115 c.p. (**Accordo a commettere un reato. Istigazione**)

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: PERICOLOSITÀ SOCIALE

Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale

- ✓ concetto **generico**, **plurivoco** e **polifunzionale** → utilizzazione assai risalente nel tempo fin dal **positivismo criminologico** di fine Ottocento
- ✓ art. 203 c.p. → **probabilità** (e non mera possibilità) che il soggetto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato
- ✓ **base della prognosi** → art. 133 c.p.
- ✓ **Abolizione** delle **presunzioni legali di pericolosità sociale** → pericolosità che deve sempre essere accertata **in concreto** dal giudice
- ✓ Limite **massimo** previsto per le misure di sicurezza detentive equivalente al **massimo della pena edittale** del reato per cui è intervenuta condannata → contrastare il fenomeno dei c.d. «**ergastoli bianchi**»

PERICOLOSITÀ SOCIALE

Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale

- ✓ crisi **teorica** e **prasseologica** del concetto di pericolosità → difficoltà di tenuta epistemica della categoria e criticità gestorie da parte del giudice

- ✓ crisi della c.d. **prognosi criminale** → difficoltà di accertamento → **metodo intuitivo** vs **metodo criminal-biologico** vs **metodo per punti** → criticità legate all'imprevedibilità delle decisioni soggettive dell'individuo e delle reazioni individuali al mutare delle condizioni esterne

- ✓ **Art. 220, comma 2, c.p.p.** → divieto di c.d. **perizia criminologica** → rifiuto dei periti di svolgere compiti di **difesa sociale**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

TIPOLOGIE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE «SPECIFICA»

Art. 102 c.p. – Abitualità presunta dalla legge

1. È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a **cinque anni** per **tre delitti non colposi**, della **stessa indole**, commessi **entro dieci anni**, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
2. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

TIPOLOGIE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE «SPECIFICA»

Art. 103 c.p. – Abitualità ritenuta dal giudice

1. Fuori dal caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per **due delitti non colposi**, riporta un'altra condanna per **delitto non colposo**, se il giudice, tenuto contro della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia **dedito al delitto**.

Art. 104 c.p. – Abitualità nelle contravvenzioni

1. Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per **tre contravvenzioni** della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia **dedito al reato**.

TIPOLOGIE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE «SPECIFICA»

Art. 105 c.p. – Professionalità nel reato

1. Chi, **trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità**, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli **viva abitualmente**, anche in parte soltanto, **dei proventi del reato**

TIPOLOGIE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE «SPECIFICA»

Art. 108 c.p. – Tendenza a delinquere

1. È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un **delitto non colposo**, **contro la vita o l'incolumità individuale**, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, **riveli una speciale inclinazione al delitto**, che trovi causa nell'**indole particolarmente malvagia del colpevole**.
2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89-

- mancanza di **fondamento criminologico** → secondo tale discutibile definizione tradizionale, deve trattarsi di soggetti capaci di intendere e di volere che manifestano mancanza di **senso morale** e che delinquono per un'**istintuale malvagità**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

DURATA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 1, comma 1° *quater*, d.l. 52/2014

- la durata di tutte le misure di sicurezza detentive **non può superare** la misura **massima della pena detentiva comminata per il reato commesso**

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Misure di sicurezza «detentive»

- assegnazione ad una **colonia agricola** o ad una **casa di lavoro**;
- ricovero in una **casa di cura e di custodia**;
- ricovero in un **ospedale psichiatrico giudiziario**;
- ricovero in un **riformatorio giudiziario**.

Misure di sicurezza «non detentive»

- **libertà vigilata**;
- **divieto di soggiorno in uno o più comuni,** o in **una io più province**;
- **divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche**;
- **espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato**

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Misure di sicurezza «patrimoniali»

- **cauzione di buona condotta**;
- **confisca**

COLONIA AGRICOLA E CASA DI LAVORO

Destinatari → a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettono un nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; c) condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla legge → **soggetti imputabili**

- ✓ da eseguirsi sempre dopo la **pena detentiva**
- ✓ si differenziano in ragione della tipologia di lavoro che ivi si svolge → distinzione solo **nominalistica** dal carcere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CASA DI CURA E DI CUSTODIA

Destintari: a) condannati per delitto non colposo, a pena diminuita per **infermità psichica** o per **cronica intossicazione da alcool** o da **sostanze stupefacenti** ovvero per **sordomutismo**; b) condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora sia abituale, o sotto l'azione di stupefacenti all'uso dei quali siano dediti, quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva o non possa essere applicata la libertà vigilata; c) sottoposti ad altra misura di sicurezza detentiva se colpiti da infermità psichica; d) le persone in stato di infermità psichica alla quale non possa essere applicata la libertà vigilata per impossibilità o inopportunità di affidarle ai genitori o a coloro che debbano provvedere alla loro educazione → **soggetti semi-imputabili**

- ibrido di ideologia **curativa** e di ideologia **custodialistica**
- due nuove criteri di accertamento della semi-imputabilità (riforma n. 81/2014): 1. Effettuata sulla base delle **qualità soggettive della persona** senza tenere conto delle «condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo» → evitare che le condizioni familiare e ambientali di disagio possano di per sé giustificare la misura; 2. non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità la sola mancanza di **programmi terapeutici individuali**; 3. **principio di sussidiarietà**

OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO (REMS)

Destinatari: **soggetti non imputabili**

- importanza dell'accertamento della pericolosità sociale → in mancanza nessuna misura
- riottosità dei periti psichiatrici all'accertamento della pericolosità sociale → a. si ritiene **scientificamente superata la vecchia equiparazione malattia mentale-pericolosità sociale**; b. si prende atto **dell'inidoneità della perizia psichiatrica a fornire al giudice indicazioni sufficientemente certe ed univoche**; c. si tende a recuperare la «**purezza**» terapeutica della psichiatria, emancipandola da deleghe di controllo sociale
- **istituzione totale** → tendenza ad incidere in maniera sistematicamente distruttiva sulla personalità degli internati

RIFORMATORIO GIUDIZIARIO

Destinatari: **minore pericoloso**

- progressiva riduzione dell'area di applicabilità della misura → oggi può essere disposta solo in relazione ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni

- non più misura custodiale ma **collocamento in comunità**

- nozione autonoma di **pericolosità sociale del minore** (art. 37, comma 2, d.p.r. 448 del 1988) → il minore può essere sottoposto a misura di sicurezza soltanto «quando per le specifiche modalità e circostanze dal fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata»

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LIBERTÀ VIGILATA

- duplice funzione → **difesa sociale** (prescrizioni limitative della libertà personale sul cui rispetto vigila l'autorità di pubblica sicurezza) e **interventi di sostegno e assistenza** (affidati al **servizio sociale**)

- da misura residuale a misura **centrale** nel sistema delle misure di sicurezza → superamento dell'ideologia custodialistica e segregante

- elencazione tassative delle prescrizione ai fini dell'individualizzazione della misura → indicazioni legislativa estremamente scarne → **supplenza pretoria**: a) obbligo di trovare un lavoro stabile; b) obbligo di non ritirarsi la sera dopo una determinata ora; c) obbligo di non uscire la mattina prima di una determinata ora; d) obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati o ad altre persone pericolose per la sicurezza pubblica; e) obbligo di non portare o tenere armi; f) obbligo di non partecipare a pubbliche manifestazioni o riunioni senza l'autorizzazione dell'autorità di P.S.; g) obbligo di presentarsi al giudice di sorveglianza quando richiesto

DIVIETO DI SOGGIORNO

- divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province designate dal giudice
- si applica facoltativamente al colpevole di un **delitto contro la personalità dello Stato** o contro **l'ordine pubblico**, ovvero di un delitto commesso per **motivi politici** o **occasionato da particolari condizioni sociali e morali esistenti in un determinato luogo**

DIVIETO DI FREQUENTARE OSTERIE E PUBBLICI SPACCI DI BEVANDE ALCOOLICHE

Destinatari: a) condannati per la contravvenzione di ubriachezza abituale; b) condannati per delitti o contravvenzioni commessi in stato di ubriachezza qualora questa sia abituale

Contenuto: divieto di recarsi **regolarmente** o in **modo abituale** presso osterie, pubblici spacci di bevande alcooliche etc.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO

Art. 235 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

1. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla **reclusione** per un tempo **superiore ai due anni**
2. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punibile con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dai casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo

LA CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA

- la cauzione di buona condotta si esegue mediante il deposito di una **somma di denaro** (da 103 a 2065 euro) presso la Cassa delle ammende, ovvero mediante la prestazione di una **garanzia ipotecaria** o di una **fideiussione solidale** avente ad oggetto una somma equivalente

- finalità → distogliere il soggetto dal commettere nuovi reati, prospettandogli come deterrente il danno patrimoniale conseguente alla perdita della somma depositata. Se il soggetto non commette alcun reato durante l'esecuzione della misura di sicurezza la somma di denaro è restituita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONFISCA

Art. 240 c.p. – Confisca

- ✓ **espropriazione** ad opera dello Stato di cose – mobili o immobili – **attinenti a un reato o di per sé criminose**

- ✓ **difficile inquadramento dogmatico** → secondo la Cassazione (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2024, n. 4880, Spinelli) l'istituto sarebbe volto a «prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere strettamente collegate all'esecuzione di illeciti penali e strutturalmente funzionali alla commissione di reati, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, **viva l'idea** e **l'attrattiva del reato** e renderebbero agevolmente possibile una ulteriore violazione della legge penale»

- ✓ presupposti → **pericolosità della cosa** → probabilità che, ove lasciata nella disponibilità del reo, la cosa costituisca per lui un incentivo alla commissione di ulteriori illeciti

- ✓ **durata perpetua** → la pericolosità della cosa è immanente a quest'ultima ed indefettibile

CONFISCA FACOLTATIVA

Art. 240, comma 1, c.p. – Confisca

- «nel caso di condanna, il giudice **può** ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto» → **confisca facoltativa**

- 1. **cose che servirono a commettere il reato** → cose effettivamente utilizzate dal reo
2. **cose che furono destinate a commettere il reato** → cose predisposte per la commissione del reato, ma che in concreto non sono state utilizzate
3. **prodotto del reato** → cose materiali create attraverso l'attività penalmente rilevante (es. moneta falsa ottenuta con il procedimento di contraffazione)
4. **profitto del reato** → utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato (es. denaro rubato)

- presupposti → 1. **condanna** 2. **cosa non deve appartenere a persona estranea al reato**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONFISCA OBBLIGATORIA

Art. 240, comma 2, c.p. – Confisca

- ✓ **prezzo del reato** → utilità economica data per istigare o determinare taluno a commettere il reato; corrispettivo della sua esecuzione
- ✓ **beni e strumenti informatici o telematici** utilizzati per la commissione di un'ampia gamma di reati informatici, nonché beni che costituiscono il profitto o il prodotto di quei reati
- ✓ **cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è prevista dalla legge come reato** (es. armi da guerra, prodotti alimentari confezionati con componenti vietate dalla legge)

CONFISCA E PRESCRIZIONE

- **Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49** → confisca urbanistica → **accertamento formale di responsabilità**
- **Cass. Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci** → confisca del prezzo o del profitto di un delitto di corruzione → **precedente pronuncia di condanna**
- **Corte Edu** → *Sud Fondi c. Italia*; *Varvara c. Italia* → *overruling* in *G.I.E.M. e a. c. Italia* → **accertamento sostanziale di colpevolezza**
- art. 578 bis c.p.p. → nei casi di confisca previsti dall'art. 240 bis c.p. e 322 ter c.p. «il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, **previo accertamento della responsabilità dell'imputato**»
- art. 578 ter c.p.p. → «il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344 bis c.p.p., dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna

CONFISCA PER EQUIVALENTE

- oggetto → somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità, per un **valore corrispondente** al prezzo, al profitto o al prodotto del reato.
- destinata ad operare quando la confisca «diretta» dei proventi del reato non sia possibile
- confisca del denaro sempre «diretta» e mai «per equivalente» → natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione
- **natura punitiva** → mancanza di un rapporto di pertinenzialità con il reato; divieto di applicazione retroattiva

DEFINIZIONE DI PROFITTO

- ✓ vantaggio *direttamente* e *immediatamente* derivante dal reato vs vantaggi derivanti dal reato in via *indiretta* e *mediata* → oscillamenti giurisprudenziali

- ✓ **profitto netto** vs **profitto lordo** → **reati-contratto** (profitto lordo) vs **reati in contratto** (profitto netto) → **attività integralmente illecite** (profitto lordo) vs **attività in sé lecite** (profitto netto)

CONFISCA ALLARGATA

Art. 240 bis c.p. – Confisca in casi particolari

- oggetto → denaro, beni o altre utilità di **valore sproporzionato** al reddito o alla propria attività economica di cui il condannato abbia la disponibilità – anche per interposta persona – e **non possa giustificare** la **legittima provenienza**
- anche in forma **per equivalente**
- rischi di sovra-estensione a beni di provenienza lecita; **inversione dell'onere della prova**
- natura della confisca allargata?
- somiglianze con la confisca di prevenzione

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione
e della Traduzione – IUSLIT

mario.arbotti2@unibo.it

www.units.it